

Insolvenza fraudolenta – prova della preordinazione e della reale situazione di in capienza

Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio reale stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione. La prova della preordinazione e della reale situazione di incapienza può essere desunta anche da argomenti induttivi, ricavabili dal contesto dell'azione, quali una ingiustificata e irrazionale costruzione dell'operazione negoziale, una immediata rivendita del bene a terzi per fini speculativi e una successiva condotta volta a sottrarsi a qualunque contatto con la controparte.

N. 1427/11 Reg. Gen.

N. 758/14 Reg. Sent.

N. 3024/07 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 14/5/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Alessandro Sena, del Foro di Torino, in sostituzione dell'Avv. Antonino Foti, del Foro di Torino, per la parte civile L.O., dell'Avv. Davide Gornati, del Foro di Milano, in sostituzione dell'Avv. Roberto Grittini, del Foro di Milano, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, con dom.lio eletto c/o lo studio dell'Avv. Grittini Roberto, in Abbiategrasso, P.zza Marconi n.21; - libero –

CONTUMACE

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 641 c.p., perché, dissimulando il proprio stato di insolvenza, si accordava con L.O., in cambio dell'autovettura BMW modello 330d targata BH132PX di proprietà di quest'ultimo, per la cessione della propria autovettura Fiat Panda e il pagamento della somma di €. 2.500,00, denaro che in base all'accordo intervenuto fra le parti, doveva essere consegnato a L.O. al momento del passaggio di proprietà dell'autovettura BMW, omettendo di effettuare il citato passaggio di proprietà e non provvedendo al pagamento della somma prevista, così contraendo con L.O. un'obbligazione di fare con il proposito di non adempierla.

In Trecate in data 12.7.2007.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

condanna alla pena di anni uno di reclusione.

L'Avv. A. Sena per la parte civile: “Voglia la S.V. Ill.ma: - affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e condannarlo alle pene di legge; – dichiarare tenuto e condannare l'imputato ex art. 538 c.p.p. a risarcire alla parte civile costituita i danni morali da questa subito in conseguenza del fatto per cui è processo, liquidandoli nella somma complessiva di €. 5.000,00; - dichiarare ex art. 540 c.p.p. provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno, ricorrendone giustificati motivi, non avendo sinora provveduto l'imputato, nonostante il tempo trascorso, a risarcire il danno neanche in parte minima ed avendo, anzi, *ab initio* serbato condotte intese alla fraudolenta elusione dei propri oneri negoziali; - in via subordinata, qualora il giudice ritenga di dover demandare al giudice civile la liquidazione integrale del danno, condannare l'imputato ex art. 539 comma 2 c.p.p. al pagamento in favore della parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva di €. 2.500,00, subordinando l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria entro un congruo termine; - condannare, infine, l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota a parte”.

L'Avv. D. Gornati per l'imputato: assoluzione.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX era, dal PM, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui alla rubrica.

Sulla contumacia del prevenuto, costituitosi parte civile L.O., si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali indicate dalle parti, sono stati escussi – quali testimoni – L.O. e F.T..

All'odierna udienza, su richiesta del PM, è stata disposta l'acquisizione con conseguente lettura ex art. 512 c.p.p. del verbale di dichiarazioni rese da D.R. alla P.G. il 12.7.2007.

Indi, previa indicazione ex art. 511 co. 5° c.p.p. degli atti utilizzabili ai fini della decisione, il P.M. e i difensori delle parti private hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, va senz'altro dichiarata la responsabilità penale dell'imputato in ordine all'imputazione ascrittagli.

Invero, il querelante L.O. ha dichiarato che, in occasione dei fatti, veniva avvicinato sotto l'abitazione della madre da un cittadino albanese di nome XXX che aveva già visto un paio di volte presso il vicino esercizio di rivendita di macchine usate gestito da M.L..

XXX gli chiedeva se fosse stato disposto a cedergli la sua autovettura BMW tg. BH132PX ricevendo in permuta una macchina Golf Turbo diesel.

Verificate le quotazioni delle due macchine, seppure valesse di più la BMW la P.O. accettava lo scambio.

Senonché, dopo un paio di giorni la turbina della Golf si rompeva per cui L.O., dopo aver pagato ad un meccanico di Vigevano la somma di €. 900,00 per la riparazione, interpellato XXX si accordava con lui per la sostituzione della predetta macchina con una Fiat Panda di recente immatricolazione, oltre al pagamento della somma in contanti di €. 2.500,00 da versare alla P.O. al momento della formalizzazione dei trasferimenti di proprietà.

Senonché, mentre L.O. consegnava a XXX la propria autovettura BMW unitamente al certificato di proprietà e al libretto di circolazione, quest'ultimo dava alla P.O. solo alcune fotocopie dei documenti relativi alla Fiat Panda, asserendo di non avere gli originali perché era in corso la voltura a suo nome.

Stipulato il contratto di assicurazione su tale veicolo, dopo circa venti giorni L.O. portava il mezzo presso l'officina della Citroen di Trecate perché si era rotto un "braccetto" della parte meccanica.

In quel contesto emergeva che la macchina risultava rubata alla Kit Leasing di Roma per cui, previo sequestro ad opera dei CC, veniva restituita alla predetta società.

Sicché, la P.O. subito riferiva all'albanese del sequestro della Fiat Panda, siccome compendio di furto, ma, dopo un preliminare contatto telefonico, non riusciva più ad avere con costui alcun contatto telefonico o diretto presso la sua abitazione di Sedriano, perché l'albanese si rendeva da quel momento in poi irreperibile.

Inoltre, egli veniva a conoscenza che la sua BMW veniva utilizzata da terzi.

A quel punto, L.O. sporgeva querela contro XXX (cfr., querela in atti del 11.6.2007 avanti ai CC di Galliate).

Un giorno, mentre si trovava a bordo del proprio camioncino per andare a lavorare, L.O. vedeva transitare la propria macchina di talché, incrociata una pattuglia della Polstrada, faceva vedere agli agenti la denuncia sporta invitandoli a bloccare la BMW (cfr., annotazione di P.G. del 12.7.2007).

La pattuglia riusciva a rintracciare in località Magnana la predetta macchina, con alla guida un altro cittadino albanese, per cui la sottoponeva a sequestro (cfr., verbale di sequestro dell'autovettura BMW 330d tg. BH132PX e dei relativi documenti di circolazione effettuato il 12.7.2007 dalla Polstrada di Novara a carico di D.R.).

A distanza di tempo l'autovettura veniva restituita dall'A.G. alla P.O. (cfr., verbale di affidamento in custodia del 26.1.2009 e successivo decreto del PM di restituzione del mezzo del 11.12.2009).

Infine, L.O. ha riferito che il cugino F.T. era inizialmente presente alla trattativa negoziale.

F.T., premesso di essere a conoscenza che all'epoca dei fatti il cugino L.O. era proprietario di una BMW di colore grigio, ha riferito - pur con qualche difficoltà del ricordo - che un cittadino albanese consegnava alla P.O. una autovettura Golf in cambio della detta BMW.

Il teste null'altro sapeva dei fatti, ed in particolare non era in alcun modo a conoscenza di pagamenti effettuati in favore del cugino.

Quest'ultimo era costretto a far riparare la detta VW Golf che poi il predetto albanese sostituiva nella permuta con una Fiat Panda.

D.R., escusso dalla Polstrada di Novara in data 12.7.2007 siccome trovato alla guida della BMW di proprietà della vittima, dichiarava che, dovendo cambiare la sua vecchia autovettura, si rivolgeva

all'amico XXX, il quale aveva bisogno di liquidità, proponendogli di vendergli l'autovettura BMW di cui era in possesso.

Sicché, circa venti giorni prima dell'intervento della Polstrada, i due albanesi si accordavano per la vendita della BMW al prezzo di €. 6.000,00, da versare attraverso rate mensili di €. 700,00 ciascuna.

Versata la prima rata, XXX gli consegnava la macchina unitamente ai documenti di circolazione, il tagliando dell'assicurazione con relativo attestato di rischio a nome L.O., una copia fotostatica della carta di identità di costui e due chiavi di accensione del mezzo.

D.R. aggiungeva di essere a conoscenza della cessione della BMW da parte della P.O. all'imputato anche perché era presente al momento della consegna del veicolo.

Inoltre, XXX gli aveva presentato in precedenza il cugino di L.O., tale Tommaso, da cui D.R. aveva saputo che l'imputato aveva pagato €. 6.000,00 per la vendita della BMW.

Tale essendo la sintetica ricostruzione del fatto, anzi tutto va osservato che alcun dubbio può sussistere sulla effettuazione della contestata operazione di permuta di autovetture tra l'imputato e L.O., per come dimostrato dalla chiara e precisa deposizione di costui e dai convergenti elementi probatori di provenienza esterna, sia orali che documentali.

F.T. e D.R. hanno confermato la cessione della BMW da L.O. a XXX, laddove il ritrovamento del mezzo nel possesso di D.R. costituisce un oggettivo riscontro di tale trasferimento.

Orbene, essendo pacificamente provata la proprietà della BMW in capo alla P.O., è del tutto ragionevole ritenere – per come sostenuto dalla vittima - che la cessione del mezzo fosse avvenuta tramite trasferimento in cambio di altra autovettura, per come anche confermato dal teste F.T..

Di nessun significato è la generica affermazione *de relato* di D.R. circa il pagamento della somma di €. 6.000,00 da parte di XXX, posto che tale informazione gli sarebbe stata data da F.T. che però, in sede di esame testimoniale, ha recisamente smentito la circostanza.

Alcuna prova è stata fornita da parte della difesa di tale pagamento.

Peraltro, la riferita crisi di liquidità che avrebbe spinto l'imputato a rivendere il veicolo in pochi giorni, addirittura a rate, per lo stesso prezzo di €. 6.000,00, contraddice sul piano logico la pronta consegna in contanti della predetta somma al dante causa (L.O.).

Occorre poi sottolineare come D.R. avesse in qualche modo interesse ad attribuire una certa apparente regolarità alla operazione di acquisto della macchina da parte dell'imputato per tutelare le proprie ragioni di avente diritto da costui.

Peraltro, non è verosimile che L.O. si fosse inventato a fini meramente calunniatori la vicenda per cui è procedimento ove fosse stato regolarmente saldato dall'acquirente della sua autovettura.

Tanto premesso, lo stato di insolvenza in cui versava XXX al momento dei fatti risulta anzi tutto riferita dallo stesso D.R. che rimarcava come il connazionale avesse bisogno di liquidità per cui, non a caso, si rivolgeva a lui per la vendita della macchina.

Ove poi si tenga conto che tutta l'operazione congegnata ed attuata da XXX avveniva nel giro di qualche giorno, deve desumersi che il predetto versasse in una situazione di grave incapienza patrimoniale per cui si era procurato negoziabilmente la BMW della P.O. al solo fine di rivenderla a terzi onde lucrare economicamente.

La successiva condotta volta a sottrarsi a qualunque contatto con la controparte conferma l'insolvenza del prevenuto che non aveva alcuna possibilità di far fronte alle legittime pretese di chi gli aveva ceduto la macchina pattuendo come contropartita la titolarità di altra autovettura che evidentemente l'imputato non era in grado di assicurare.

Sicché, l'imputato, facendo leva sulla affidabilità conseguita sulla base della frequentazione con il rivenditore conosciuto da L.O., dissimulava il suo stato di insolvenza consegnandogli in cambio della BMW acquistata la Fiat Panda di origine furtiva, sottraendosi pertanto all'adempimento dovuto consistente nella consegna della macchina data in permuta.

In re ipsa è la prova del dolo, quale coscienza e volontà della condotta, essendo logico ritenere che l'imputato ben sapesse di non avere a disposizione una macchina di proprietà o soldi da dare in contropartita della BMW acquistata, ferma restando che anche la pretestuosa giustificazione sulla mancanza della documentazione originale della Fiat Panda e la condotta successiva di sottrazione alle prestazioni derivanti dalla obbligazione contratta indica la sua male fede volta a nascondere la sua incapacità economica.

Non sussiste alcuna seria o concreta ragione per cui concedere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., potendo ogni esigenza di adeguatezza della pena trovare corretta definizione entro i limiti edittali della fattispecie.

Dunque, va affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato a lui ascritto, e valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di mesi due di reclusione.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia e conservazione del veicolo già in sequestro.

Le precedenti condanne, anche con pena condizionalmente sospesa, precludono la concessione di ulteriori benefici di legge.

Quanto, infine, alle pretese risarcitorie della parte civile, non c'è dubbio che la condotta accertata ha cagionato evidenti danni morali alla persona offesa correlati sia al turbamento psicologico e alla

sofferenza interiore per la condotta fraudolenta che ne mortificava la dignità e personalità, che per l'ansia e le preoccupazioni connesse al difficile recupero della propria macchina.

I preliminari problemi connessi alla manutenzione della Golf originariamente consegnata in permuta, e poi la scoperta dell'origine furtiva della Fiat Panda data in cambio, con imbarazzante necessità di fornire ogni necessaria spiegazione anche alle FF.OO., indicano un travagliato percorso di tensione e amarezza personale per effetto dell'azione criminale di XXX XXX.

Sicché, pur tenuto conto del tempo trascorso, è logico ritenere che la P.C. abbia subito un danno morale che, pur in via equitativa e prudentiale (in mancanza di altri dati specifici), non possa essere inferiore a €. 1.500,00, di guisa che, per come richiesto, il prevenuto va condannato a pagare tale somma a titolo risarcitorio.

Stante, il tempo trascorso, la condotta fraudolenta manifestata e comunque le verosimili disagiate condizioni economiche dell'imputato, ricorrono giusti motivi per munire la condanna – per come richiesto dalla parte civile - di clausola di provvisoria esecutività.

Le spese di costituzione e difesa della P.C. vanno poste a carico dell'imputato e sono liquidate in favore del difensore della parte civile come in dispositivo - fase introduttiva €. 500,00, fase di studio €. 500,00, fase istruttoria €. 500,00, fase delle decisioni €. 600,00 – secondo i criteri di cui agli artt. 82 e 106 bis DPR n. 115/02 stante l'ammissione della P.C. al gratuito patrocinio, con pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 DPR n. 110/02 (cfr., Cass. pen., sez. VI, 8.11.2011 n. 46537).

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della motivazione della sentenza, con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni quindici.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiara XXX colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia e conservazione del veicolo in sequestro.

Visti gli artt. 538 e ss., c.p.p.;

condanna XXX al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile L.O. che liquida all'attualità in complessivi in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), dichiarando tale condanna provvisoriamente esecutiva.

Condanna l'imputato al pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e difesa della parte civile L.O. che liquida in favore del difensore di quest'ultimo, complessivamente, in €. 2.100,00, oltre al rimborso pari al 12,50% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Novara, lì 14.5.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone